

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 305 del 25 Febbraio 2021

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, così come modificato e integrato dalle ordinanze n. 24 del 7 settembre 2020 e n. 1 del 13 gennaio 2021. **Concessione** dei contributi relativamente alla domanda presentata da **VOLANO 20/18 S.R.L.** ed acquisita con protocollo **CR/2020/17471** del 09/09/2020.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto inoltre l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 recante *"Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020;

Vista altresì la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020 con la quale è stato approvato il secondo Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando ordinario approvato con l'Ordinanza n. 2/2019 - in seguito modificato e integrato con le Ordinanze n. 3 del 27/2/2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 - e rivolto ai soggetti i quali, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando straordinario e, in particolare, oltre ai criteri e alle modalità alle quali attenersi per la quantificazione e la concessione dei contributi in esso previsti, i seguenti articoli:

– l'articolo 3, che ha definito la dotazione finanziaria secondo i seguenti importi massimi:

- ✓ € 322.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Carpi;
- ✓ € 322.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Cento;
- ✓ € 427.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Ferrara;

✓ € 6.427.500,00, destinati al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni e/o in altre aree dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

– l'articolo 8, comma 1, che stabilisce che a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto secondo una percentuale che può essere applicata da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

– l'articolo 11 del suddetto "Bando straordinario" che indica come possibili beneficiari del contributo i soggetti che in occasione dell'apertura della terza finestra del bando "Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012" avvenuta in data 04/06/2020, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della suddetta finestra avvenuta per il raggiungimento del numero massimo di richieste previste, risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

– l'articolo 19 del suddetto bando straordinario, che ha disposto:

✓ che le domande di contributo dovessero essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 10.00 del giorno 9 settembre 2020 sino alle ore 13.00 del giorno 16 settembre 2020;

✓ che, ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si dovesse tenere conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020;

Vista altresì la propria Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020, con la quale si è stabilito di applicare per il bando straordinario, a seguito del completamento delle attività istruttorie in base al valore dei progetti ritenuti ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili:

– con riferimento ai progetti realizzati nel Comune di Carpi, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

– con riferimento ai progetti realizzati nei Comuni di Cento e Ferrara, una percentuale di contributo base pari al 50% delle spese ritenute ammissibili;

– con riferimento ai progetti realizzati negli altri Comuni, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

Vista la propria Ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2021, con la quale:

– si è proceduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle domande presentate nell'ambito del bando straordinario, relative a progetti localizzati nei Comuni di Cento, Carpi e Ferrara, prevedendo lo stanziamento di un ulteriore

importo pari a complessivi euro 305.463,43 aggiuntivo alla dotazione finanziaria di euro 1.072.500,00 già prevista nell'articolo 3 del bando straordinario approvato con la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020;

– è stato stabilito conseguentemente che la dotazione finanziaria complessiva per il finanziamento dei progetti localizzati nei comuni di Carpi, Cento e Ferrara nell'ambito del bando straordinario ammonti a complessivi euro 1.377.963,43 e che tale somma sia destinata a finanziare integralmente il maggior numero di tali progetti, anche presentati nello stesso istante temporale (ora, minuti, secondi);

Vista la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2020/17471**, presentata in data 09/09/2020 tramite l'applicativo SFINGE 2020 dalla società **VOLANO 20/18 S.R.L.**, Codice fiscale e Partita IVA 02035070388;

Considerato che la suddetta domanda di contributo:

– è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese;

– è stata oggetto di una pre istruttoria di merito e di una valutazione di merito da parte del nucleo, nominato con la sopra citata Determinazione n. 6318/2019, nella seduta del 8 ottobre 2020, risultando ammissibile;

Richiamati integralmente i contenuti del sopra citato bando straordinario e, in particolare, i criteri le modalità alle quali attenersi per la quantificazione e la concessione dei contributi in esso previsti;

Visti:

– l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

– la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;

– la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 83, comma 3 del predetto decreto legislativo, secondo il quale la documentazione antimafia non è richiesta:

- per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Dato atto, per quanto attiene gli accertamenti antimafia:

- che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento alla domanda in oggetto, non ha proceduto – come previsto nel sopra citato articolo 83 - alla richiesta alla Prefettura competente della relativa documentazione antimafia ai sensi del Libro II, capi II, III e IV del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- che tale verifica potrà essere effettuata successivamente, a campione, sulla base delle dichiarazioni indicate nelle domande di contributo e che, qualora a seguito della stessa dovesse essere acquisita una interdittiva da parte della Prefettura competente, si provvederà a revocare il contributo concesso con il presente provvedimento;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto;

- che, con riferimento alla società VOLANO 20/18 S.R.L., sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, e che da tali verifiche era inizialmente emersa una situazione di non regolarità nei confronti dei soggetti stessi;
- che in data 23/12/2020 è stato comunicato all'intestatario (preavviso Prot. CR/2020/23262), tramite il sistema SFINGE2020, che se entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione la situazione contributiva non sarebbe stata regolarizzata, la domanda si sarebbe intesa decaduta;
- che in data 03/01/2021, con prot. CR/2021/27, VOLANO 20/18 S.R.L. ha caricato sul sistema SFINGE2020 risposta nella quale dichiara che l'irregolarità riscontrata non è dovuta ad alcuna posizione debitoria della società medesima, bensì ad un disallineamento degli archivi INPS per mero errore materiale, e che la consulente del lavoro incaricata dalla società, anche

con vie legali, sta cercando di ristabilire l'effettiva regolarità della posizione contributiva societaria;

– che sono seguite ulteriori comunicazioni tra il Servizio Qualificazione delle Imprese e la società VOLANO 20/18 S.R.L., sia telefoniche che tramite posta elettronica ordinaria, al fine di monitorare lo stato d'avanzamento delle pratiche di regolarizzazione presso gli enti preposti;

– che, prolungandosi le tempistiche per la risoluzione della sopra descritta problematica e avviandosi a scadenza i termini per la chiusura della presente finestra del bando, il Servizio Qualificazione delle imprese ha richiesto ed ottenuto da INPS comunicazione (registrata con Rep. n. CR 23/02/2021.0002375.E) che conferma la non imputabilità alla società VOLANO 20/18 S.R.L. dell'irregolarità riscontrata;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con il presente provvedimento, alla luce delle percentuali e della dotazione finanziaria stabiliti per le domande presentate nell'ambito del secondo bando straordinario con la propria citata Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii., alla concessione, a favore della società **VOLANO 20/18 S.R.L.**, di un contributo pari ad **€ 24.390,00**;

Dato altresì atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto è E75C20000570008;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Preso atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato progetto, in merito al quale viene applicato il regime de minimis:

– ha effettuato – tramite il "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", degli aiuti concessi, ai quali è stato attribuito il Codici Concessione RNA – COR 4867099;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

Ritenuto infine di rimandare:

– alla società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo del punto 10 del dispositivo della propria Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., l'espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all'espletamento dei controlli ispettivi in loco;

– ad un proprio successivo provvedimento l'effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti dell'esame della documentazione di rendicontazione;

DECRETA

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, alla società **VOLANO 20/18 S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in via Volano n. 20, Codice fiscale e Partita IVA 02035070388, un contributo pari ad **€ 24.390,00**, fatta salva la facoltà di revoca degli stessi in caso di esito negativo dei controlli previsti nel bando straordinario approvato con l'Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, così come modificato e integrato con le ordinanze n. 24 del 7 settembre 2020 e n. 1 del 13 gennaio 2021;

2. di dare atto che il contributo concesso con il presente provvedimento è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione sulla base della pre-istruttoria di merito svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito nel bando approvato con l'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che la spesa pari a complessivi **€ 24.390,00** risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.i. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a VOLANO 20/18 S.R.L. a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;

5. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione dell'atto di liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

6. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato progetto, in merito al quale viene applicato il regime de minimis:

– ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi, al quale è stato attribuito il Codice Concessione RNA – COR 4867099;

7. di disporre infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Bologna,

Stefano Bonaccini
originale firmato digitalmente